

L'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna": condizioni d'uso e prospettive

Nicolò Tudorov

Servizio promozione, statistica agraria e marketing

Il Regolamento UE n. 1151/2012¹, riformando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione Europea, ha introdotto un'importante novità nel quadro normativo della politica di qualità comunitaria: le indicazioni facoltative di qualità.

Più precisamente, le indicazioni introdotte dal regolamento sono due: "prodotto di montagna"² e "prodotto dell'agricoltura delle isole"³. Inoltre, il Regolamento ha conferito alla Commissione Europea il potere di istituire indicazioni facoltative di qualità supplementari⁴.

Per i produttori agricoli e alimentari della nostra regione riveste naturalmente particolare interesse l'indicazione "prodotto di montagna".

Che cos'è quindi questa indicazione facoltativa di qualità, a quali condizioni può essere usata, e quali prospettive apre per la produzione agroalimentare del Friuli Venezia Giulia?

1 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

2 Reg. (UE) n. 1151/2012, art. 31. Per l'Italia, le zone definite "di montagna" vengono individuate nei PSR delle singole regioni.

3 Reg. (UE) n. 1151/2012, art. 32. In realtà questa indicazione viene prevista solo come possibile. L'articolo 32 prevedeva che la Commissione Europea presentasse entro il 4 gennaio 2014 una relazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio sull'opportunità di crearla. La relazione è stata presentata il 16 dicembre 2013 [COM(2013)888], portando all'attenzione delle due istituzioni gli argomenti a favore e contro l'attuazione di questo articolo. Ad oggi l'indicazione non è stata effettivamente introdotta.

4 Reg. (UE) n. 1151/2012, art. 30. La Commissione Europea non ha ancora emanato atti delegati in merito.

Bisogna innanzitutto chiarire che, benché questo strumento sia inquadrato normativamente nella disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, non è un vero e proprio "regime" di qualità, nel senso tecnico del termine. Dop, Igp ed Stg sono regimi che tutelano denominazioni specifiche e si fondano su disciplinari tecnici di produzione che stabiliscono norme produttive per i singoli prodotti registrati.

Le indicazioni facoltative ed in particolare l'indicazione "prodotto di montagna", l'unica ad oggi concretamente regolamentata e quindi attiva, sono indicazioni apponibili a tutti i prodotti che provengono da determinate aree del territorio dell'Unione, che rispettino minime regole comuni.

In altre parole, con l'indicazione "prodotto di montagna" rientriamo nell'ambito normativo dell'etichettatura degli alimenti, non nell'ambito dei regimi di certificazione⁵. Mancano infatti gli elementi minimi che caratterizzano tutti i regimi di certificazione: disciplinari tecnici di produzione, certificazioni ed organismi di certificazione, organismi incaricati della gestione del regime e logo.

Nel quadro normativo attuale, quindi, ed in mancanza di una specifica normativa nazionale di recepimento, l'indicazione "prodotto di montagna" può essere utilizzata da tutti i soggetti che rispettino le norme comuni stabilite dalla Commissione Europea nel citato Regolamento 1151/2012 e nel successivo regolamento

5 Una conferma in questo senso viene dal considerando n. 44 del medesimo Reg. 1151/2012, ove viene citata esplicitamente la normativa sull'etichettatura: *la Commissione può adottare degli orientamenti al fine di agevolare l'applicazione della direttiva 2000/13/CE laddove l'etichettatura dei prodotti alimentari può generare confusione nei consumatori riguardo alle indicazioni facoltative di qualità, compresi, in particolare, i "prodotti di montagna"*.



delegato n. 665/2014⁶. In assenza quindi di procedure particolari per l'uso di questa indicazione, è responsabilità dell'operatore, al momento di eventuali controlli, dimostrare di aver rispettato le regole stabilite.

Quali sono queste regole?

Sono regole molto semplici⁷: l'indicazione può essere usata unicamente per i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato⁸ e che provengano da zone di montagna⁹. Nel caso di prodotti trasformati, anche la

trasformazione deve avvenire in zone di montagna (da notare: per l'Italia, le zone definite "di montagna" vengono individuate nei PSR delle singole regioni).

Alla Commissione Europea è attribuito il potere di stabilire alcune deroghe a queste regole. Potere che la Commissione ha esercitato emanando il regolamento delegato n. 665/2014, che prevede sei tipi di deroghe: per i prodotti di origine animale, per i mangimi, per i prodotti dell'apicoltura, per i prodotti di origine vegetale, per alcuni ingredienti, e per le operazioni di trasformazione.

Queste in dettaglio le deroghe previste:

- Per i prodotti di origine animale: gli animali allevati devono avere trascorso almeno due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna; gli animali transumanti devono avere trascorso almeno un quarto del loro ciclo di vita in pascoli di transumanza in zone di montagna¹⁰.

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

⁷ Reg. (UE) n. 1151/2012, art. 31.

⁸ Sono escluse quindi alcune categorie di prodotto per le quali possono essere registrate le denominazioni Dop/Igp/Stg che, benché non comprese nell'allegato I del Trattato vengono incluse in questi regimi in virtù di quanto disposto dall'allegato I al Regolamento 1151/2012.

⁹ Sia materie prime che alimenti per animali. Importante sottolineare che il Regolamento utilizza il termine "essenzialmente": *provengono essenzialmente da zone di montagna*. L'uso del termine "essenzialmente" (e non "unicamente") consente una limitata flessibilità nell'applicazione del Regolamento, flessibilità che la Commissione Europea ha esercitato nel proprio Regolamento delegato

n. 665/2014, ove ha definito per le singole categorie di prodotti che cosa si intendesse per "essenzialmente" e, in un caso (i prodotti di origine vegetale), ha chiarito che "essenzialmente" si legge "unicamente".

¹⁰ Reg. delegato (UE) n. 665/2014, art. 1.

- Per i mangimi: la proporzione della dieta annuale degli animali allevati, espressa in materia secca, proveniente da zone di montagna deve essere di almeno il 50% (60% per i ruminanti; 25% per i suini)¹¹.
- Per i prodotti dell'apicoltura: lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna¹².
- Per i prodotti di origine vegetale la Commissione ha introdotto invece una deroga restrittiva, stabilendo che il termine può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente (e non solo "essenzialmente") se le piante sono coltivate nelle zone di montagna¹³.
- Per gli ingredienti: i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed erbe spezie e zucchero possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti¹⁴.
- Infine la trasformazione, che può avvenire al di fuori dalle zone di montagna, ma comunque ad una distanza di non più di 30 km da queste, nei seguenti casi: per il latte e i prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013; macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse; spremitura dell'olio di oliva¹⁵.

Le prospettive che l'introduzione di questa indicazione di qualità apre per la produzione agroalimentare regionale sono di due tipi.

Da una parte c'è l'aspetto, per così dire "difensivo": riservando il termine "di montagna" a prodotti che provengano effettivamente da queste zone si impedisce l'uso di un riferimento esplicito alla montagna da parte di prodotti o soggetti che non provengano da queste zone. Si protegge cioè l'immagine "montagna" riservando lo sfruttamento di quest'immagine, dal punto di vista dell'etichettatura e quindi della promozione e del marketing, a chi in montagna opera realmente. Il valore aggiunto rimane nel territorio.

Dall'altra parte c'è l'aspetto, per così dire, di "attacco" al mercato. L'immagine della montagna è percepita positivamente dai consumatori quando ci si riferisce alla provenienza di prodotti agricoli e alimentari, sta agli operatori locali appropriarsene, ora che l'Unione Europea consente di farlo, e utilizzarla come strumento di promozione e marketing, per aumentare il valore aggiunto delle produzioni locali e le ricadute positive sul territorio. È questa infatti la finalità esplicita delle indicazioni facoltative di qualità, che sono state istituite *per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valori aggiunti*¹⁶.

11 Reg. delegato (UE) n. 665/2014, art. 2. L'obbligo di mangimi provenienti da zone di montagna non si applica ai transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

12 Reg. delegato (UE) n. 665/2014, art. 3.

13 Reg. delegato (UE) n. 665/2014, art. 4.

14 Reg. delegato (UE) n. 665/2014, art. 5.

15 Reg. delegato (UE) n. 665/2014, art. 6.

16 Reg. (UE) n. 1151/2012, art. 27.